



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

Programma di Sviluppo Locale: "IN.S.I.E.M.& Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia" Delibera GAL n. 38 del 26.07.2018

Sottomisura: 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

BANDO PUBBLICO GAL

REG UE 1305/2013, Art.17

Codice misura	4	Investimenti in immobilizzazioni materiali
Codice sottomisura	4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Codice tipo intervento	4.3.1	Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete
Autorità di gestione		Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste
Struttura responsabile di Misura		Direzione Adg Feasr Parchi Foreste
Gruppo di Azione Locale		GAL Baldo-Lessinia



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'economia del territorio del GAL Baldo-Lessinia, un tempo basata prevalentemente sulla produzione agricola tradizionale, ha bisogno di innovarsi per rimanere competitiva.

Le imprese agricole in montagna, soprattutto quelle legate alle malghe, l'unità produttiva tipica per il territorio, scontano tuttora alcuni disagi strutturali, dovuti all'assenza di collegamenti viari e di allacciamenti idrici ed elettrici.

Il tipo intervento promuove:

- Il miglioramento della viabilità silvopastorale attraverso investimenti che riguardano la costruzione e l'adeguamento della viabilità silvopastorale, comprese tutte le opere e i manufatti connessi all'investimento, nonché le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- Il miglioramento di opere di natura infrastrutturale (es. strutture a rete) attraverso investimenti per l'approvvigionamento idrico, elettrico, termico e per le telecomunicazioni, escluso l'ultimo miglio.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014. Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificabile dal codice SA.42931 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete".

1.2. Obiettivi

- a. Focus Area 6.b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.
Focus Area (secondaria) 2A – “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.
- b. PSL - Ambito di interesse 7 – “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)”.
- c. PSL - Obiettivi specifici PSL 2.1 - “Migliorare la redditività delle imprese agricole e del settore agroalimentare”.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'ambito territoriale designato del GAL Baldo-Lessinia ricadente in zona montana, costituito dai comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolcé, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese, Roveré Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Mauro di Saline, San Giovanni Ilarione, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova. Per i comuni parzialmente montani verranno ammessi a finanziamento solo interventi che ricadono nelle zone classificate montane (in base alla classificazione dell'Allegato 9 al PSR 2014-2020).

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

	Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali così delineati:
a.	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti privati, • Associazioni o Consorzi di privati, • Regole, • Comuni, • Associazioni di Comuni, • Unioni Montane/Comunità Montane, • Associazioni miste privati/Comuni, • Veneto Agricoltura, • Altre Amministrazioni Pubbliche, di cui al decreto legislativo 30/03/2001, n. 165.
b.	Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiederanno da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 296 del 15/03/2016.
- b. Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c. Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento con cui il Comune delega la Unione Montana/Comunità Montana alla presentazione della domanda di aiuto. I consorzi devono avere natura associativa.
- d. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- e. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
- f. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizione interventi

- a. Costruzione di nuove strade silvopastorali, comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'investimento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti. Tra i manufatti connessi all'investimento rientrano anche le opere volte al transito in condizioni di sicurezza.
- b. Adeguamento della viabilità silvopastorale esistente, comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'investimento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti, come meglio specificato in allegato tecnico. Tra i manufatti connessi all'investimento rientrano anche le opere volte al transito in condizioni di sicurezza.
- c. Costruzione di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, elettrico e termico, reti telefoniche, comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'investimento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti.
- d. Adeguamento di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, elettrico e termico, reti telefoniche, comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'investimento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti, come meglio specificato in allegato tecnico.

La descrizione estesa degli interventi b. e d. di adeguamento è riportata nell'allegato tecnico 11.1

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono considerati ammissibili gli investimenti che rispettano le condizioni di seguito elencate:

CONDIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali generali. Gli Enti Pubblici devono presentare il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- c. L'investimento deve essere relativo ad un unico tracciato.

Ciascuna domanda deve prevedere un singolo progetto in infrastrutture:

- d.
- i. Viarie,
 - ii. Idriche,
 - iii. Elettriche,
 - iv. Termiche,
 - v. Telefoniche.

e. Gli adeguamenti non sono considerati ammissibili se il medesimo investimento è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono considerati ammissibili:

- f.
- Investimenti a scopo produttivo;
 - Investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

CONDIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE SILVOPASTORALI (interventi a) e b) paragrafo 3.1)

g. L'investimento deve essere al servizio di una pluralità di soggetti fruitori: nel tratto viario silvopastorale deve essere consentito il libero e gratuito accesso a chiunque (non è consentita la predisposizione di sbarre, né pagamento per l'accesso all'infrastruttura) al fine di garantire la multifunzionalità del bosco, benché sia ammesso assoggettare il tratto viario interessato alle disposizioni di cui all'art.3 della LR 14/1992 che ne regolano il regime di transitabilità.

h. L'investimento deve interessare più unità colturali costituite da più particelle assestamentali (desumibili dal Piano di Riassetto) o insistere su mappali castali ascrivibili a proprietari diversi.

i. L'investimento deve essere strutturato in rete: l'investimento deve collegarsi alla rete stradale presente nella zona.

j. L'investimento di costruzione di nuova viabilità deve essere previsto dal Piano di Riassetto Forestale o dal Piano della Viabilità Silvopastorale della Unione Montana/Comunità Montana ai sensi dell'art 6 della LR 14/92: il tracciato oggetto di finanziamento trova riscontro nelle previsioni pianificatorie del Piano di Riassetto o nel Piano della Viabilità silvopastorale della UM/CM, la quale dovrà, con una specifica nota confermare l'inclusione del tratto viario da costruire nel Piano di cui all'art. 6 della LR 14/1992.

k. Il tratto viario in adeguamento deve essere censito dal Piano di Riassetto Forestale o dal Piano della Viabilità Silvopastorale della Unione Montana/Comunità Montana ai sensi dell'art 6 della LR 14/92: il tracciato oggetto di finanziamento trova riscontro nel Piano di Riassetto Forestale o nel Piano della Viabilità silvopastorale della UM/CM, la quale deve, con una specifica nota, confermare l'inclusione del tratto viario nel Piano di cui all'art. 6 della LR 14/1992.

l. L'investimento di nuova viabilità deve portare alla creazione di una strada che abbia le caratteristiche dimensionali di strada silvopastorale adeguate: il tratto viario oggetto di investimento (costruzione) a seguito dell'investimento avrà le caratteristiche dimensionali riportate dall'allegato tecnico 11.1.

m. L'adeguamento delle strade silvopastorali, che può interessare anche tratti viari non infrastrutturali censiti (vedi precedente punto k), deve essere ricondotto ai criteri costruttivi geometrici per la viabilità silvopastorale riportate in allegato tecnico 11.1.

n. Gli investimenti di carattere viario silvopastorale devono ricadere almeno per il 50% all'interno del territorio classificato bosco.

Il tratto viario infrastrutturale deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- o.
- i. Collegarsi con almeno altri due tratti viari di cui almeno uno deve possedere medesime caratteristiche costruttive silvopastorali mentre il secondo deve essere almeno trattorabile;
 - ii. Avere carattere di interesse territoriale vasto cioè avere una lunghezza minima longitudinale del tratto viario silvopastorale superiore a 1.000 ml.

CONDIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ELETTRICHE TERMICHE TELEFONICHE (interventi c) e d) paragrafo 3.1)

- p. L'investimento deve essere al servizio di una pluralità di soggetti: l'insieme degli impianti e dei servizi, deve essere destinato a soddisfare interessi e bisogni comuni; la condizione viene soddisfatta se l'intervento risponde alla definizione di infrastruttura presente in allegato tecnico.
 - q. L'investimento deve essere strutturato in rete: l'investimento deve collegarsi alla rete principale idrica, elettrica, termica e telefonica.
 - r. La dimensione dell'investimento deve essere congrua rispetto alla finalità prevista dal progetto.
 - s. Non sono comunque ammissibili:
 - Investimenti ad uso irriguo;
 - Investimenti puntuali a sé stanti cioè non strutturati in rete.
- Il criterio di ammissibilità, di cui alla lettera g), deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

- Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4:
- a. Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.
 - b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità previsto per l'investimento realizzato.
 - c. Con riferimento ai soli investimenti in infrastrutture viarie silvopastorali: deve essere consentito il libero e gratuito accesso a chiunque (non è consentito predisporre sbarra, né pagamento per l'accesso all'infrastruttura) al fine di garantire la multifunzionalità del bosco, benché sia ammesso assoggettare il tratto viario interessato alle disposizioni di cui all'art.3 della LR 14/1992 che ne regolano il regime di transitabilità.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

3.5. Spese ammissibili

- a. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi". Qualora se ne riscontri la necessità, al fine di garantire la stabilità del sedime stradale, le spese per l'eventuale stabilizzazione tramite leganti (ad esempio asfalto, cemento, amalgama di calce viva o idrata o simili distribuita meccanicamente o a mano), sono ammesse esclusivamente nei seguenti casi:
 - b. i. Brevi tratti di massimo 150 m e con pendenza superiore al 12 %, distanti tra loro almeno 100 m e comunque con incidenza percentuale massima sulla lunghezza totale dell'investimento del 20%;
 - ii. Nei tornanti o nell'attraversamento di rii o vallecicole (es. corde molli);
 - iii. Nei casi di rifacimento del manto stradale distrutto in corrispondenza della realizzazione/adequamento di manufatti.
- c. Nel caso di elettrodotti e reti telefoniche la spesa sarà determinata sulla base dei preventivi elaborati dai gestori della rete per i richiedenti privati, per i richiedenti pubblici sarà determinata sulla base di un'indagine di mercato. Nei restanti casi la spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale.

3.6. Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- a.
 - i. Spese per investimenti ad uso irriguo;
 - ii. Spese relative "all'ultimo miglio", ossia:
 - Gli allacciamenti, nel caso delle infrastrutture idriche, elettriche, termiche e telefoniche (es. allacciamenti interni alle singole unità colturali o proprietà fatti salvi i necessari attraversamenti),
 - I tratti al servizio delle abitazioni per l'utilizzo delle stesse da parte dei proprietari o aventi diritto, nel caso della viabilità silvopastorale (es. viabilità interna fatti salvi i necessari attraversamenti);
 - iii. Spese per investimenti di adeguamento non compresi nelle casistiche elencate nell'allegato tecnico;
 - iv. Spese per le prestazioni volontarie, secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali generali;
 - v. Spese per il rifacimento del sedime con la medesima tipologia di manto stradale, solo per gli investimenti in infrastrutture viarie.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Gli investimenti devono essere conclusi entro **24 (ventiquattro)** mesi dalla data di pubblicazione sul BURV del provvedimento di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo a bando è pari a **338.000,00 (trecentotrentottomila)** euro.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al **80% della spesa ammissibile**. La spesa viene determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile del progetto per adeguamento e/o nuova costruzione di infrastrutture viarie (lettere a) e b) del paragrafo 3.1) deve essere **pari o superiore a 50.000,00 €, fino ad un importo massimo di 250.000,00 €**

La spesa ammissibile del progetto per l'adeguamento e/o nuova costruzione di infrastrutture idriche, elettriche, termiche o telefoniche (lettere c) e d) del paragrafo 3.1) deve essere **pari o superiore a 50.000,00 €, fino ad un importo massimo di 422.500,00 €**.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

- a. Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).
- b. Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5. Riduzioni e sanzioni



In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

- a. I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788 del 07.11.2016 e s.m.i. e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.
- b. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità, le istanze presentate devono conseguire un **punteggio minimo di 35 punti**.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 4.3.1.1: Tipologia dell'investimento privilegiando l'adeguamento rispetto alla nuova realizzazione

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Adeguamento delle infrastrutture viarie	25
1.1.2 Adeguamento delle infrastrutture idriche, elettriche, termiche	15

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito quando la spesa ammessa relativa all'adeguamento è superiore al 50% della spesa ammessa totale.

Il punteggio relativo al criterio 1.1.1 è attribuito nei casi di:

- Allargamento carreggiata,
- Allargamento tornanti,
- Adeguamento della sezione trasversale in strade su terreni pendenti con il consolidamento e la rimodellizzazione delle scarpate di monte e valle,
- Creazione di imposti,
- Aumento della capacità portante della massicciata e del fondo stradale,
- Adeguamento della transitabilità nei casi di eccessiva pendenza,
- Adeguamento della transitabilità con il passaggio da strada trattorabile a strada camionabile,
- Adeguamento della transitabilità nell'attraversamento di torrenti e impluvi.

Il punteggio relativo al criterio 1.1.2 è attribuito nei casi di adeguamento di esistenti infrastrutture idriche, elettriche, termiche per l'incremento della portata della rete.

2) Principio di selezione 4.3.1.2: Aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile)

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Investimento localizzato in boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	10

Criterio di assegnazione:

Investimento ubicato per più del 50% in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).

3) Principio di selezione 4.3.1.3: Investimenti in aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Investimento da realizzare in Comuni con svantaggi stazionali, orografici e strutturali	45

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'investimento in Comuni di cui all'elenco riportato nella tabella 1 riportata nell'allegato tecnico 11.3. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri.

Se l'investimento insiste su più Comuni, è attribuito il punteggio del Comune in cui ricade la % maggiore della lunghezza dell'intervento o, nel caso di investimenti strutturati in rete, del Comune in cui ricade il maggior numero di infrastrutture.

4) Principio di selezione 4.3.1.4: Tipologia di beneficiario

Criteri di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Il beneficiario è Ente pubblico o consorzio di proprietari privati di foreste o Regola	20

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito ai beneficiari Enti pubblici o ai Consorzi di proprietari privati di foreste o alle Regole.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Le condizioni ed elementi di preferenza sono definiti dalla DGR n. 1788 del 07.11.2016 e s.m.i. e vengono proposti dal bando secondo i seguenti requisiti:

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all' Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo ai criteri di priorità:
 - criterio di priorità 2.1.1, attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.) rilasciata dall'Organismo indipendente preposto.
- b. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.2 comprensivi di computo metrico estimativo.

- c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, deve allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento secondo il modello predisposto da AVEPA.
- d. Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento deve, nel caso in cui non conduca direttamente tali superfici, allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- e. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare convenzione di assenso all'intervento sottoscritta dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.
- f. Per i Consorzi, le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- g. Per gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa, e relativa richiesta del contributo.
- h. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega specifica.
- i. Solo per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016.
- j. Estratto del Piano di Riassetto Forestale attestante la previsione pianificatoria e/o il censimento dell'infrastruttura viaria al fine di documentare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.2.
- k. Nota della Unione Montana/Comunità Montana che conferma l'inclusione del tratto viario da costruire/adequare nel Piano della viabilità silvopastorale di cui all'art. 6 della LR 14/92 al fine di documentare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.2.
- l. Con riferimento al paragrafo 3.5 lettera c), per i soggetti privati, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo; per i soggetti pubblici allegare le offerte raccolte a seguito dell'indagine di mercato da cui sia possibile determinare analiticamente i costi di realizzazione dell'opera.
- m. Dichiarazione di Inizio Attività in edilizia (D.I.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), ove previste, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
- n. Permesso a costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibita l'opera interessata e completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa la Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente, approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 della PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco. La documentazione relativa al permesso di costruire, se non presente in allegato alla domanda deve essere integrata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune.
- o. I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera n) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implicherà la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi:

- a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, disegni di contabilità finale (profilo longitudinale, planimetria e sezioni), quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, qualora pertinente.
- c. Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016.
- d. Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.
- e. Georeferenziazione del tracciato viario definitivo di nuova costruzione oggetto di investimento, utilizzando il sistema di riferimento spaziale ROMA - Monte Mario 40, fuso ovest in formato file vettoriale (shape file, dxf).

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) L'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) Il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato” e “Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Adg Feasr Parchi Foreste Via Torino, 110 – 30172 Mestre (VE)

Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494

email: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it/>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, via N. Tommaseo 67/c – 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>

GAL Baldo-Lessinia - Via G. Camuzzoni 8 - 37038 Soave (VR)

Tel. 045/6780048

Email: gal@baldolessinia.it

PEC: gal.baldolessinia@bpec.it

Sito internet: <http://www.baldolessinia.it>

11. Allegati tecnici

11.1	Allegato tecnico - Definizioni
11.2	Allegato tecnico - Elementi essenziali del progetto definitivo
11.3	Allegato tecnico – Tabella 1 – Comuni montani e parzialmente montani



11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:

a) **“Infrastruttura”**: l’insieme di beni materiali e servizi che non entra direttamente nel processo produttivo (strade, canali, linee ferroviarie, linee elettriche e telefoniche, porti, acquedotti, fognature, opere igienico-sanitarie ecc.), ma costituisce la base dello sviluppo economico-sociale di un paese e, per analogia, anche di strutture che si traducono in formazione di capitale umano, quali l’istruzione pubblica, specie professionale, e la ricerca scientifica intesa come supporto indispensabile per le innovazioni tecnologiche.

b) **“Strada silvopastorale”**:

La costruzione e l’adeguamento della viabilità silvopastorale deve garantire l’uso multifunzionale dell’opera e pertanto (con riferimento allo studio “La viabilità silvo-pastorale in Veneto – Stato dell’arte e prospettive future” curato dalla Regione del Veneto – Unità di Progetto Foreste e Parchi – Anno 2013) deve essere consentita la percorribilità dei mezzi di soccorso, vigilanza, antincendio, come previsto dalla DGR 341 del 6/3/2012 e dei mezzi evidenziati in tabella.

PERCORRIBILITÀ	Descrizione	Utilizzazioni	AIB
1	Bassa mobilità e alta possibilità di carico	Tutti i mezzi	<input type="checkbox"/> Autocisterna (kilolitrica) (1a) <input type="checkbox"/> Autobotte pesante (1b)
2	Bassa mobilità e media possibilità di carico	Autocarro	<input type="checkbox"/> Autobotte 4x2 (2a) <input type="checkbox"/> Autobotte 4x4 (2b)
3	Elevata mobilità e media possibilità di carico	Forwarder o Trattore con rimorchio forestale	<input type="checkbox"/> Minibotte 4x4 passo lungo (3a) <input type="checkbox"/> 4x4 passo lungo/corto con sistema modulare carrellato (3b)

Tracciato permanente a carreggiata unica, massicciata, con una portanza adeguata anche in condizioni bagnate. Le strade silvopastorali possono prevedere, ove necessario, la presenza di adeguate opere d’arte per l’allontanamento delle acque dal piano viabile, opere di sostegno/opere di attraversamento e di sicurezza stradale.

Possono, considerarsi strade silvopastorali anche i tratti viari, che pur avendone le caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali silvopastorali, non sono ricompresi nell’elenco di cui all’art 3 della LR 14/1992 (riferimento DGR 341 del 6 marzo 2012), ma rientrano nel Piano della viabilità di cui all’art.6 della LR 14/1992 adibite al pubblico transito, e disciplinate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”.

Sono escluse dalla definizione, le strade non comprese nel Piano della viabilità di cui all’art.6 della LR 14/1992 adibite al pubblico transito, e disciplinate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e quelle al servizio delle abitazioni per l’utilizzo delle stesse dai proprietari o aventi diritto.

Tabella 1: Indicazioni dei criteri geometrici per la costruzione e l’adeguamento della viabilità silvopastorale

Classi di percorrenza	Carreggiata	Pendenza					Distanza tra due tratti a pendenza massima (m)	Raggio di curvatura
		Minima (Calcolata sull’intero investimento) (%)	Media (Calcolata sull’intero investimento) (%)	Massima % (Calcolata come valore medio su tratti di max 150 m)	Incidenza percentuale dei tratti di pendenza massima sulla lunghezza totale			
	Minima (m)	Minima (Calcolata sull’intero investimento) (%)	Media (Calcolata sull’intero investimento) (%)	Massima % (Calcolata come valore medio su tratti di max 150 m)	Incidenza percentuale dei tratti di pendenza massima sulla lunghezza totale	Distanza tra due tratti a pendenza massima (m)	Raggio di curvatura	

					dell'investimento ¹		
1-2	>3.00	2	≤14	16	20	100	8
3	2.70-3.00	2	≤14	18	20	100	6

Nel caso di adeguamento della rete viaria la pendenza massima %, su tratti di max 150 m, può derogare dai limiti precedentemente stabiliti purché siano previsti interventi di stabilizzazione del fondo stradale di cui al paragrafo 3.5, lettera b).

c) "Adeguamento della viabilità silvopastorale":

1. Allargamento carreggiata (ossia la parte della piattaforma stradale destinata allo scorrimento dei mezzi) di almeno 0,50 m per migliorare la transitabilità dell'infrastruttura per il transito in sicurezza dei veicoli (o comunque investimenti per il potenziamento della strada ad una larghezza minima del piano viabile di 3.00 m). Inoltre l'investimento previsto deve garantire il transito dei mezzi a pieno carico con l'eventuale investimento nell'aumento della capacità portante della massicciata.
2. Allargamento tornanti con l'incremento della larghezza della carreggiata in corrispondenza della curva e l'incremento del raggio di curvatura (calcolato a centro strada) per consentire il transito in sicurezza dei veicoli. Inoltre l'investimento previsto deve garantire il transito dei mezzi a pieno carico con l'eventuale investimento nell'aumento della capacità portante della massicciata.
3. Adeguamento della sezione trasversale in strade su terreni pendenti con il consolidamento e la rimodellizzazione delle scarpate di monte e valle al fine di mantenere stabile la sezione trasversale della strada garantendone la transitabilità e la portata (scarpata di valle) per i veicoli in condizioni di sicurezza. Gli investimenti devono essere adeguati a mantenere le scarpate stabili senza erosione in relazione alla tipologia di terreno e presenza di fondo roccioso (ad esempio con investimenti di potenziamento della regimazione delle acque con la messa in opera di cunette longitudinali e tombini o sistemi simili e/o investimenti di sostegno delle scarpate tramite muri di contenimento, arce, gabbionate, terre armate etc.). Inoltre l'investimento previsto deve garantire il transito di veicoli a pieno carico con l'eventuale investimento nell'aumento della capacità portante della massicciata.
4. Creazione di imposti sufficientemente ampi per lo scambio e l'inversione di marcia dei veicoli, per l'operatività Antincendio Boschivo (AIB) o per lo stoccaggio e la lavorazione temporanei del legname. Questi investimenti di potenziamento devono riguardare la viabilità silvopastorale garantendo il transito dei mezzi a pieno carico con l'eventuale investimento volto all'aumento della capacità portante della massicciata. Tali imposti devono essere privi di strutture e comunque, in modo da non potersi configurare come piazzole attrezzate per lo stoccaggio del materiale legnoso ai sensi dell'art. 2 della LR 4/11 come normato dalla DGR 416/2011.
5. Aumento della capacità portante della massicciata e del fondo stradale per consentire il transito in sicurezza dei veicoli pesanti tramite investimenti che prevedono l'aumento dello strato portante e/o ridistribuzione granulometrica dello strato (stabilizzazione meccanica), e/o l'introduzione di geotessuti e/o la stabilizzazione tramite leganti. Gli investimenti di potenziamento della capacità portante possono interessare strade forestali camionabili esistenti o strade forestali trattorabili per le quali è contemporaneamente previsto il passaggio a categoria di strada camionabile.
6. Adeguamento della transitabilità nei casi di eccessiva pendenza, qualora non sia possibile provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza con soluzioni alternative possono essere previsti investimenti per l'eventuale stabilizzazione tramite leganti. L'investimento previsto deve garantire il transito dei mezzi a pieno carico con l'eventuale investimento per l'aumento della capacità portante della massicciata.
7. Adeguamento della transitabilità con il passaggio da strada trattorabile a strada camionabile con investimenti di allargamento carreggiata, allargamento tornanti,

¹ Es. se un investimento viario è complessivamente di 2.000 m i tratti di maggior pendenza non devono superare complessivamente la lunghezza di 400 m (pari al 20% del totale, anche se formati da due o più segmenti comunque non superiori singolarmente a 150 m)

adeguamento della sezione trasversale in strade su terreni pendenti, creazione di imposti come definiti al punto 4, aumento della capacità portante della massicciata e del fondo stradale, potenziamento della transitabilità nei casi di eccessiva pendenza, riallineamento verticale e/o orizzontale e/o potenziamento della transitabilità nell'attraversamento di torrenti e impluvi. Inoltre l'investimento previsto deve garantire il transito di mezzi a pieno carico con l'eventuale investimento nell'aumento della capacità portante della massicciata.

8. Adeguamento della transitabilità nell'attraversamento di torrenti e impluvi con la realizzazione o sostituzione di ponti o attraversamenti a corda molla o cunettoni opportunamente progettati per il transito di mezzi pesanti. Inoltre l'investimento previsto deve garantire il transito di autocarri a pieno carico con l'eventuale investimento nell'aumento della capacità portante della massicciata.

d) “Adeguamento delle infrastrutture idriche, elettriche, termiche e telefoniche”:

Per adeguamento delle infrastrutture si intende l'investimento che porta ad un incremento della portata della rete idrica, elettrica, termica e telefonica.

11.2 Allegato tecnico – Elementi essenziali del progetto definitivo

Nel caso di Enti pubblici deve essere presentato il progetto definitivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tutti i casi, comunque, il progetto deve articolarsi come segue:

- Relazione tecnica (specificando carattere di infrastrutturalità e multifunzionalità dell'intervento, le diverse proprietà o unità colturali interessate, la natura e la giustificazione delle scelte progettuali effettuate, la dimensione dell'investimento congrua rispetto alla finalità ecc.).
- Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - Corografia;
 - Individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento in estratto di mappa 1:2000, (es. per le opere a rete: indicazione dell'esatto tracciato dell'opera); planimetria generale con rappresentazione delle curve di livello; profili longitudinali e sezioni trasversali; piante, sezioni e prospetti), identificazione della superficie boscata;
 - Computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici);
 - Documentazione fotografica ante investimento.

11.3 Allegato tecnico – TABELLA 1

I Comuni montani o parzialmente montani corrispondono a quelli con indice di densità viaria silvopastorale presente.

La tabella 1 nella sua versione integrale è riportata nell'Allegato A alla DGR n° 1788 del 7/11/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico dei Criteri di Selezione).

La seguente tabella riporta esclusivamente i Comuni interessati facenti parte dell'Ambito Territoriale Designato del GAL Baldo-Lessinia.

Comune	Svantaggio geomorfologico	PUNTI	Indice di boscosità	PUNTI	Indice di frammentazione normale	PUNTI	Indice di densità viaria silvopastorale	PUNTI	TOTALE PUNTI
Affi	12,83%	5,0	24,56%	5,0	24,56%	2,0	-		12,0
Badia Calavena	35,48%	12,0	52,67%	15,0	52,67%	5,0	28,1	1,0	33,0
Bardolino	4,45%	2,0	1,32%	2,0	1,32%	1,0	-		5,0
Bosco Chiesanuova	28,28%	5,0	33,91%	12,0	33,90%	3,0	26,9	1,0	21,0
Brentino Belluno	49,20%	12,0	65,30%	15,0	32,72%	3,0	6,6	15,0	45,0
Brenzzone	32,30%	12,0	40,08%	12,0	26,09%	2,0	24,2	10,0	36,0
Caprino Veronese	25,63%	5,0	40,66%	12,0	33,81%	3,0	28,8	1,0	21,0
Cavaion Veronese	8,79%	5,0	10,20%	5,0	10,20%	2,0	-		12,0
Cazzano di Tramigna	26,29%	5,0	27,03%	5,0	27,03%	2,0	-		12,0
Cerro Veronese	27,81%	5,0	34,10%	12,0	34,10%	3,0	17,7	10,0	30,0
Costermano	15,81%	5,0	33,03%	12,0	33,03%	3,0	45,9	1,0	21,0
Dolcé	42,30%	12,0	66,83%	15,0	48,51%	3,0	14,1	15,0	45,0
Erbezzo	30,19%	12,0	44,48%	12,0	44,48%	3,0	28,8	1,0	28,0
Ferrara di Monte Baldo	43,12%	12,0	58,31%	15,0	17,92%	2,0	15,1	10,0	39,0
Fumane	34,00%	12,0	49,54%	12,0	49,54%	3,0	30,0	1,0	28,0
Garda	14,41%	5,0	13,19%	5,0	13,19%	2,0	-		12,0
Grezzana	29,65%	5,0	45,81%	12,0	45,81%	3,0	34,5	1,0	21,0
Illasi	12,15%	5,0	7,05%	5,0	7,05%	2,0	-		12,0
Lazise	3,35%	2,0	1,20%	2,0	1,20%	1,0	-		5,0
Malcesine	45,06%	12,0	51,08%	15,0	8,53%	2,0	9,1	15,0	44,0
Marano di Valpolicella	24,99%	5,0	33,38%	12,0	33,38%	3,0	35,3	1,0	21,0
Mezzane di Sotto	24,77%	5,0	27,08%	5,0	27,08%	2,0	-		12,0
Montecchia di Crosara	14,24%	5,0	15,12%	5,0	15,12%	2,0	-		12,0
Monteforte d'Alpone	11,00%	5,0	4,14%	2,0	4,14%	1,0	-		8,0
Negrar	21,95%	5,0	32,32%	12,0	32,32%	3,0	42,7	1,0	21,0
Rivoli Veronese	16,31%	5,0	27,08%	5,0	27,08%	2,0	36,2	1,0	13,0
Roncà	21,55%	5,0	30,55%	12,0	30,55%	3,0	-		20,0
Roveré Veronese	27,88%	5,0	42,86%	12,0	36,02%	3,0	26,1	1,0	21,0
San Giovanni Lupatone	26,52%	5,0	30,48%	12,0	30,48%	3,0	20,3	10,0	30,0

Comune	Svantaggio geomorfologico	PUNTI	Indice di boscosità	PUNTI	Indice di frammentazione normale	PUNTI	Indice di densità viaria silvopastorale	PUNTI	TOTALE PUNTI
San Mauro di Saline	27,55%	5,0	42,29%	12,0	42,29%	3,0	25,5	1,0	21,0
San Zeno di Montagna	26,14%	5,0	63,30%	15,0	46,65%	3,0	31,4	1,0	24,0
Sant'Ambrogio di Valpolicella	20,04%	5,0	30,26%	12,0	30,26%	3,0	107,7	1,0	21,0
Sant'Anna d'Alfaedo	30,03%	12,0	43,85%	12,0	43,85%	3,0	27,7	1,0	28,0
Selva di Progno	51,95%	15,0	66,64%	15,0	42,16%	3,0	15,0	10,0	43,0
Soave	14,41%	5,0	11,78%	5,0	11,78%	2,0	-		12,0
Torri del Benaco	15,20%	5,0	16,91%	5,0	16,91%	2,0	33,6	1,0	13,0
Tregnago	28,15%	5,0	41,66%	12,0	41,66%	3,0	30,9	1,0	21,0
Velo Veronese	24,13%	5,0	21,89%	5,0	21,81%	2,0	23,8	10,0	22,0
Vestenanova	30,23%	12,0	44,13%	12,0	44,13%	3,0	24,1	10,0	37,0